



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **15264/2019**
tra

PARTE ATTRICE

e

██████████ S.P.A.

PARTE CONVENUTA

Oggi **23 marzo 2021**, alle ore 10.40, l'udienza viene tenuta dal GOP Dott.ssa Sabrina Luperini, nella propria stanza virtuale d'udienza con "trattazione scritta" secondo quanto previsto e consentito dal DL 18/20, DL 23/20 e DL 2/21, nonché dai relativi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente dell'intestato Tribunale di Firenze

Sono comparsi dunque in maniera figurata:

Per ██████████ l'avv. ██████████

Per ██████████ S.P.A. gli avv. ti ██████████ e ██████████

Ai fini della pratica forense la dott.ssa ██████████ e il dott. ██████████

Il Gop,

verificata l'avvenuta notifica a cura della cancelleria ai difensori costituiti delle parti del decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza,
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
preso atto delle conclusioni come rassegnate nelle note di udienza a trattazione scritta depositate in pct dai difensori delle parti,
all'esito della camera di consiglio virtuale, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15264/2019** promossa da:

), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] ROMA presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti con riguardo all'odierna udienza cartolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- FATTO E DIRITTO -

Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione

debba limitarsi ad una *concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

I. Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare che nel caso di specie, alla prima udienza del 4 febbraio 2020, concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto, la causa veniva mandata in mediazione ex art 5, 2° comma D.Lgs 28/2010, con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda.

Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione.

Alla successiva udienza del 30.06.2020, celebratesi con trattazione scritta, veniva rilevato il mancato esperimento della disposta mediazione.

La causa viene dunque per la decisione.

Orbene, ai sensi di quanto dispone il novellato 2° comma dell'art. 5 Legge Mediazione (D.L.vo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) “*Fermo quanto previsto dal comma l-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione*”.

Il D.Lgs. 28/2010, si limita dunque a rilevare che l'attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine del giudice.

In ipotesi quale quella in esame, secondo l'opinione giurisprudenziale che si ritiene di condividere (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019, n. 3670. Cfr. Cass. civile, sez. III, 03.12.2015 n. 24629; Trib. Bologna, sez. II, 08.03.2018, n. 769; Trib. Roma, sez. XVI, 02.10.2017), qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi) e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi (art. 653 c.p.c.).

Opinare diversamente, ritenere cioè che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe infatti in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo

all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.

Peraltro, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario, che l'istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l'opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l'altra parte (l'opponente), non si dimostri più interessata all'esito della stessa, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. Inoltre, in seguito alla revoca del decreto opposto per l'inosservanza dell'onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario.

In ragione di quanto sopra, il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4298/2019 RDI emesso dall'intestato Tribunale di Firenze in data 26.09.2019 va dichiarato improcedibile; l'improcedibilità della presente opposizione comporta la definitiva cristallizzazione e passaggio in giudicato del predetto decreto ingiuntivo.

II. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, sulla base del valore indicato negli atti introduttivi, tenuto conto dell'attività espletata

- PER QUESTI MOTIVI-

Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società _____ srl, nei confronti della società _____ spa, così provvede:

- dà atto del mancato avvio della mediazione;
- dichiara l'opposizione improcedibile;
- condanna la società attrice opponente, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in favore della società opposta, nell'importo di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese (15%), Iva e Cap se ed in quanto dovuti.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura all'esito della camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale d'udienza a trattazione scritta. Verbale chiuso alle ore 13.15

Firenze, 23 marzo 2021

Il Giudice
dott. Sabrina Luperini